



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 11 del 12/01/2026

**Oggetto: Approvazione Convenzione con il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino, con sede in Torino, via Verdi 10, cap 10124, per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti e pratico valutativi per l'abilitazione alla professione di Psicologo. Durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti.**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL  
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funziionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



## **IL DIRETTORE GENERALE**

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.

**Premesso che**, con mail acquisita in arrivo al protocollo n. 754/26 del 07/01/2026 l'ufficio tirocini del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino, comunicava il parere favorevole alla stipula convenzione per lo svolgimento dei tirocini professionalizzanti e pratico valutativi per l'abilitazione alla professione di Psicologo;

**Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n.56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";

**Visto** il D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo";

**Visto** il D.M. 13 gennaio 1992 n.240 "Regolamento recante norme sull' Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio e della professione di psicologo", art.2, che stabilisce che all'esame di Stato" possono essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream";

**Visto** il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni che stabilisce essere ammessi all'esame di Stato per l'Abilitazione alla professione di Psicologo i candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- per l'iscrizione alla sez. A dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S (Psicologia), della laurea magistrale nella classe LM-51 (ex D.M.: 270/2004) oppure della laurea in Psicologia dell'Ordinamento previgente il D.M. 509/1999, oltre ad un tirocinio con durata massima di 750 ore
- per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 in Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di 500 ore da svolgersi entro un massimo di sei mesi continuativi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l'art. 7 del DM 142/98 pone un limite massimo di 12 mesi;

**Visto** il testo della convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, avente validità di 3 (tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti;



**Dato atto** che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda;

**Visti** gli artt, 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'Intesa tra Regioni, Università e SSN;

**Atteso che** il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:

- + l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita:  
Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.
- + La circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte prot. n° 676/UC/SAN del 3 aprile 2009.
- + Il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n°196, sui tirocini formativi e di orientamento", emanato con Decreto Ministeriale 25/3/1998 n°142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed all'art. 1 DM 142/1998.

**Vista** la Circolare Regione Piemonte prot. n°23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art, 27, lett. g), della L.R. n°10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

**Rilevato** pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

**Procede** ad approvare la convenzione in oggetto, con il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino, con sede in Torino, via Verdi 10, cap 10124, secondo il testo definito nell'Allegato alla presente, avente validità di anni tre a partire dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti, dando mandato alle Strutture competenti di determinarsi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



## **DELIBERA**

- 1) **Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la convenzione il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino, con sede in Torino, via Verdi 10, cap 10124, per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti e pratico valutativi per l'abilitazione alla professione di Psicologo presso le strutture dell'ASL VCO ai sensi della Legge 56/189 e successivi decreti attuativi, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente validità di 3 (tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti;
- 2) **Di dare atto** che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.
- 3) **Di dare atto altresì** che:
  - **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
  - Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio per ciascuna unità operativa è previsto da apposita DGR e dalla convenzione e comunque le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
  - qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 4) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
- 5) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.
- 6) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI E PRATICO VALUTATIVI PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO TRA

Il **Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino**, con sede in Torino, via Verdi 10, cap 10124, CF 80088230018, d'ora in poi denominato "Soggetto promotore", rappresentato dalla prof.ssa Daniela Converso, Direttrice del Dipartimento di Psicologia, nata a Torino il 31/01/1961, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente

E

**Nome ente ospitante** Azienda Sanitaria Locale VCO, cod. fiscale/P. IVA n. 00634880033 con sede in Omegna Via Mazzini, 117, di seguito denominato anche "Ente ospitante", rappresentato da dottor Francesco CATTEL nato/a Torino il 24/09/1973 in qualità di Direttore Generale

**Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n.56 *"Ordinamento della Professione di Psicologo"*;

**Visto** il D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 *"Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo"*;

**Visto** il D.M. 13 gennaio 1992 n.240 *"Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio e della professione di psicologo"*, art.2, che stabilisce che all'esame di Stato possono essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post - lauream";

**Visto** il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 *"Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"* e successive modificazioni che stabilisce essere ammessi all'esame di Stato per l'Abilitazione alla professione di Psicologo i candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- per l'iscrizione alla sez. A dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S (Psicologia), della laurea magistrale nella classe LM-51 (ex D.M.: 270/2004) oppure della laurea in Psicologia dell'Ordinamento previgente il D.M. 509/1999;

- per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo degli Psicologi è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 in Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi;

**Vista** la Legge n. 170/2003 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali"* e successive integrazioni e/o modificazioni;

**Visto** il D.M. 270/2004 *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei"*, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

**Vista** la Legge 8 novembre 2021, n. 163 *"Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti"*;

**Visto** il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;

**Visto** il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163)

**Visto** il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

**Verificato** il riconoscimento di idoneità dell'Ente ospitante quale sede di tirocinio da parte della Commissione Tirocini Paritetica e la successiva ratifica del Consiglio del Dipartimento di Psicologia di Torino

**Visto** il Regolamento Tirocini del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino

**Si stipula la seguente convenzione:**

### ART. 1 - PREMESSA

La presente convenzione sancisce l'accordo tra Ente promotore ed Ente ospitante, ai fini dello svolgimento di periodi di pratica professionale che abbiano come oggetto le attività caratterizzanti la professione dello psicologo.

L'accesso al tirocinio è consentito a coloro che:

- hanno conseguito o conseguiranno presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino il titolo magistrale in discipline psicologiche (LM-51) in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti e che accedono alla prova pratica valutativa abilitante, previo superamento di un tirocinio pratico valutativo di seguito denominato anche TPV;
- conseguono il titolo triennale in discipline psicologiche (L-24) e che svolgono un tirocinio professionalizzante di 500 ore valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo professionale.
- siano iscritti ai corsi di laurea magistrale in discipline psicologiche (LM-51) abilitanti alla professione di psicologo secondo quanto stabilito dalla Legge 8 novembre 2021" n. 163 afferenti al Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino;

## **ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO**

I periodi di pratica costituiscono un momento fondamentale nella formazione complessiva del futuro abilitato e mirano ad incrementare e sviluppare l'acquisizione di competenze utili all'esercizio dell'attività professionale tramite l'osservazione diretta svolta in contesti operativi qualificati presso enti esterni convenzionati.

Il tirocinio pratico valutativo prevede lo svolgimento di attività formative finalizzate all'apprendimento *"di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia"* (D. Interm. 567/2022, art.2, comma 3) oltre all'esperienza pratica diretta volta a sviluppare le conoscenze necessarie per operare del settore.

Secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate: a) alla valutazione del caso; b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto; c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze; d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento; e) alla redazione di un report; f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione; g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni; h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi; i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Il superamento del periodo di tirocinio consente l'ammissione alla prova pratica valutativa ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione alla professione di psicologo Sez. A dell'Albo di riferimento.

## **ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE**

Il tirocinio professionalizzante per l'accesso alla Sez. B dell'Albo professionale prevede lo svolgimento di attività programmate e definite all'interno di un progetto individualizzato (Progetto Formativo), stilato tenendo conto delle "raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini", presenti nelle linee di indirizzo richiamate in premessa. Le suddette attività si concretizzano in periodi di esperienze dirette, svolte sotto l'assistenza di professionisti esperti che appartengono alla stessa comunità professionale del tirocinante, con l'obiettivo di sviluppare e apprendere competenze professionali.

Lo svolgimento del periodo di pratica consente l'accesso agli esami previsti per l'ottenimento dell'abilitazione alla professione di psicologo Sez. B dell'Albo di riferimento.

## **ART. 4 - DURATA DEI TIROCINI**

Le ore di attività svolte presso le sedi di tirocinio devono essere certificate dal tutor designato dall'Ente ospitante e documentate nel libretto personale del tirocinante che costituisce formale attestazione della frequenza.

- Il periodo del tirocinio pratico valutativo, di seguito denominato anche TPV, idoneo all'ammissione alla prova pratica valutativa valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo, ha una durata massima di 750 ore – con una valenza massima di 30 CFU - che il tirocinante può svolgere presso lo stesso Ente;
- Il periodo di tirocinio professionalizzante, valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo, ha una durata complessiva di 500 ore da svolgersi entro un massimo di 6 mesi continuativi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l'art. 7 del DM 142/98 pone un limite massimo di 12 mesi.

## **ART. 5 - PROGETTO FORMATIVO**

Il Progetto Formativo di tirocinio riporta contenuti e obiettivi del percorso definito dal tutor dell'Ente ospitante; in esso vengono specificati rispettivi compiti e responsabilità nell'attuazione del Progetto stesso.

Non possono essere richieste al tirocinante attività diverse da quelle concordate nella stesura e firma del Progetto Formativo.

Il tirocinante sottoscrivendo il Progetto Formativo si impegna a mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Ente ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con l'Ente ospitante.

L'Ente Promotore supervisiona tutte le fasi del tirocinio; qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo, il Soggetto Promotore dovrà, pertanto, essere informato tempestivamente.

#### **ART. 6 - CARATTERISTICHE DEL TUTOR PSICOLOGO**

L'Ente assegna un Tutor supervisore a ogni tirocinante. Il Tutor deve essere uno Psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno 3 anni e deve intrattenere con l'Ente un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente, oltre a svolgere la sua attività con la qualifica specifica di psicologo.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI DEL TUTOR E VALUTAZIONE DEL TIROCINIO**

Il Tutor si impegna a rispettare e a far rispettare le previsioni normative in merito a finalità, contenuti e tempistiche del tirocinio e assicura al tirocinante la possibilità di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per il futuro esercizio della professione.

Si incarica inoltre di:

- redigere, per ogni tirocinio pratico-valutativo, la valutazione finale tramite la compilazione di un libretto di tirocinio nel quale rilascia l'attestazione di frequenza, la valutazione delle competenze acquisite dal tirocinante e il relativo giudizio di idoneità richiesto ai fini del superamento del tirocinio pratico valutativo, di seguito denominato anche TPV;
- redigere, per ogni tirocinio professionalizzante valevole ai fini dell'accesso all'esame di Stato Sez. B dell'Albo, la dichiarazione di avvenuto tirocinio e il registro di attestazione della frequenza.

#### **ART. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA DEL TIROCINANTE**

L'Università degli Studi di Torino assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, contro gli infortuni professionali nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente ospitante si impegna a segnalare l'evento all'Università degli Studi di Torino nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il tirocinante è equiparato al lavoratore.

L'Ente ospitante garantisce che i locali e le attrezzature siano idonee in relazione alle attività che saranno svolte dal tirocinante e conformi ai requisiti di salute e sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

L'Ente ospitante si impegna a informare ogni tirocinante sui rischi specifici presenti, sulle modalità di gestione delle emergenze, sui regolamenti aziendali nonché sulle eventuali prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio. Il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole, prescrizioni sopra indicate.

Le parti concordano che il Dipartimento di Psicologia assolverà l'onere della Formazione Generale e Specifica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sulla base dei contenuti previsti dai propri programmi. L'Ente ospitante si impegna a integrare la suddetta Formazione qualora nelle attività svolte dal tirocinante fossero individuati ulteriori fattori di rischio.

Qualora si evidenziasse la necessità di sottoporre il tirocinante a sorveglianza sanitaria, le parti convengono che detto onere sia a carico dell'Ente ospitante.

È altresì a carico dell'Ente ospitante la fornitura dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari.

#### **ART.10 - LIMITAZIONI**

La presente convenzione non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

L'Ente Ospitante non può in alcun modo avanzare, nei confronti del tirocinante le seguenti richieste che siano vincolanti ai fini dell'attivazione del percorso di tirocinio:



- richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che implicino un onere economico per il tirocinante,
- richieste di coperture assicurative supplementari oltre a quella già garantita dall'Università per lo stesso periodo, esplicitata in convenzione;
- richieste di corresponsione di contributi economici a qualsiasi titolo.

#### **ART. 11 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità per 3 anni. Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

#### **ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB). Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata. Ciascuna Parte si assume ogni responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella normativa sopracitata e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione del presente Accordo. Ciascuna parte si fa carico di eventuali richieste di esercizi diritti sui dati personali trattati per quanto di propria competenza.

#### **ART. 13 - IMPOSTA DI BOLLO E CONTROVERSIE**

La presente convenzione è firmata digitalmente. Qualora il soggetto ospitante non abbia l'obbligo di procedere con la sottoscrizione digitale, la medesima convenzione sarà firmata in modalità autografa. L'originale sarà conservato a cura del Dipartimento di Psicologia. L'imposta di bollo è a carico del Soggetto promotore e assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 prot. 93050/96 (rif. art. 75). La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Torino.

#### **ART. 14 - NORME FINALI**

La presente convenzione non implica oneri di spesa né per l'Ente ospitante né per il Dipartimento di Psicologia di Torino. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, approvato, sottoscritto.

Lì, .....

FIRMA SOGGETTO PROMOTORE  
Dipartimento di Psicologia

FIRMA ENTE OSPITANTE

---



---